

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sospensione facoltativa del processo, regolamento di competenza, sospensione discrezionale del processo

In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'[art. 337 c.p.c., comma 2](#), è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'[art. 42 c.p.c.](#) e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'[art. 337 c.p.c., comma 2](#), è necessario propriamente che gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza non passata in giudicato siano pregiudiziali rispetto all'oggetto del processo nel quale vengano invocati.

NDR: sulla prima massima si veda [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.7.2015, n. 16142](#); sulla seconda Cass. (ord.) 11.6.2012, n. 9478.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.4.2017, n. 8654

...omissis...

Con atto in data 28.9.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell'art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 337 c.p.c., comma 2; ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa e/o carente motivazione. Deduce che a fondamento dell'esperita actio negatoria servitutis non ha invocato la sentenza n. 10577/2011 del tribunale di Napoli, nell'atto di citazione neppure menzionata. Deduce al contempo che il tribunale di Napoli per nulla ha enunciato le ragioni dell'affermata pregiudizialità. Deduce in ogni caso che non sussiste alcuna pregiudizialità tra il giudizio n. 1541/2012 R.G. pendente innanzi alla corte d'appello di Napoli ed il giudizio n. 24881/2015 R.G. sospeso con l'impugnata ordinanza. Deduce invero che diverse sono le parti dell'uno e dell'altro giudizio; che segnatamente il primo giudizio pende tra *omissis*, attori in primo grado ed appellanti, da un lato, ed egli ricorrente, convenuto in primo grado ed appellato, dall'altro; che segnatamente il secondo giudizio pende tra egli ricorrente, da un lato, e *dddd* dall'altro. Deduce ulteriormente che a fondamento della spiegata actio negatoria servitutis non ha invocato il testamento olografo della madre nè nel testamento vi è menzione delle servitù che le controparti pretendono di esercitare; che nella citazione in data 28.9.2015 il testamento olografo della madre è richiamato al solo scopo della enunciazione dei diritti dei coeredi. Deduce infine che la corte d'appello, "dovendo limitare necessariamente ogni accertamento e pronuncia alla sola asserita lesione delle quote di legittima, (...) mai potrà decidere alcunchè in merito alle servitù pretese dai convenuti e di cui al giudizio sospeso" (così ricorso, pag. 14).

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e meritevole di accoglimento.

Si rappresenta previamente che, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (cfr. Cass. (ord.) 30.7.2015, n. 16142).

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

In primo luogo che innegabilmente l'ordinanza impugnata non chiarisce le ragioni per cui la sentenza n. 10577/2011 del tribunale di Napoli "sia connotata

da valenza pregiudicante la definizione della negatoria servitutis" (così conclusioni del Pubblico Ministero, pag. 7).

Si ha dunque riscontro dell'apparente motivazione.

In secondo luogo che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337 c.p.c., comma 2, è necessario propriamente che gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza non passata in giudicato siano pregiudiziali rispetto all'oggetto del processo nel quale vengano invocati (cfr. Cass. (ord.) 11.6.2012, n. 9478).

Sulla scorta di tal ultimo rilievo si evidenzia che, ai fini del riscontro dell'affermata pregiudizialità, sarebbe stato necessario che la sentenza n. 10557/2010 del tribunale di Napoli "avesse inciso sul testamento olografo del 18.9.1990 e travolto la donazione del *ddd* senso di privare il *ddd* della proprietà, esclusiva e libera da servitù di passaggio, dei beni immobili di cui alle particelle *ddd* (così conclusioni del Pubblico Ministero, pag. 7). Il che non è avvenuto, così come riconoscono gli stessi resistenti, allorchè riferiscono che "non vi sono ragioni per escludere che la sospensione ben possa avvenire anche se la sentenza di primo grado abbia - provvisoriamente - accertato l'insussistenza della lesione di legittima lamentata dagli eredi" (così memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2 dei resistenti, pag. 2).

Il buon esito dell'esperito ricorso per regolamento di competenza impone evidentemente la cassazione dell'ordinanza del 29.1.2016 assunta dal tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio iscritto al n. 24881/2015 R.G..

Le parti quindi vanno rimesse nel termine di legge dinanzi al tribunale di Napoli. Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere; non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 cit., comma 1 bis.

pqm

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa l'ordinanza del 29.1.2016 assunta dal tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio iscritto al n. 24881/2015 R.G.; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al medesimo tribunale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 cit., comma 1 bis.